



PROVINCIA
DI TERAMO

AREA 3 – AREA TECNICA
EMERGENZE – VIABILITÀ – TRASPORTI – ESPROPRI – URBANISTICA

A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

**Al Responsabile SUAP
Comune di Sant'Omero (TE)
Dott. Paolo di Pierdomenico**

**Al Responsabile Servizio Edilizia privata
Comune di Sant'Omero (TE)
Ing. Marina Domenica Di Marco**

suap@pec.comune.santomero.te.it

**OGGETTO: Comune di Sant'Omero.
Costruzione di una casa funeraria in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010. Ditta: Pignotti Nazzareno, Pignotti Pietro e Marozzi Franco.
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Invio parere reso come Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.).**

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 24 del 18/01/2022 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuliano Di Flavio

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 18/01/2022

Proposta di determina Nr. 76 del 18/01/2022

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE
COMUNE DI SANT'OMERO.
COSTRUZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. DITTA: PIGNOTTI NAZZARENO, PIGNOTTI PIETRO E MAROZZI FRANCO.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota dello Sportello per le Attività Produttive del Comune di Sant'Omero prot. n. 12294 del 22/12/2021, acquisita al protocollo provinciale in data 22/12/2021 al n. 27634/2021, con allegata la Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativo alla costruzione di una casa funeraria in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella suddetta Relazione Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che l'intervento riguarda la realizzazione di una casa funeraria, da realizzare su di un terreno sito in Via Marco Polo, ricadente nella zona D1 del P.R.G. del Comune di Sant'Omero, su un lotto che ha una estensione complessiva pari a mq 934,00. Nella configurazione di progetto, il fabbricato sarà costituito da un piano interrato, un piano terra e un piano primo, destinati alle attività funerarie;

ESAMINATA la Relazione Preliminare allegata alla pratica;

DATO ATTO che la Relazione preliminare depositata non ha le caratteristiche di cui all'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 per cui *"Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma."*;

RICHIAMATO il contenuto dell'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006:

"Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti."

VERIFICATO che la Relazione preliminare depositata è un documento privo delle informazioni ritenute necessarie dal comma 4 dell'art. 13 e dall'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006, in quanto contiene una dettagliata esposizione sull'inquadramento dell'attività di casa funeraria quale attività "riconducibile a quella artigianale di servizi (in questo caso alla persona e alla famiglia)" con la finalità di sostenere che possa essere insediata nella zona artigianale di Sant'Omero senza alcuna variante urbanistica e, di conseguenza, senza dover fare alcuna verifica di assoggettabilità. Infatti, la Relazione conclude nel seguente modo: *"In conclusione, si può ritenere, allo stato della disciplina legislativa, della giurisprudenza degli strumenti urbanistici vigenti e in assenza di ulteriori divieti, che la casa funeraria programmata ben può legittimamente realizzarsi nella Zona D1 "zona artigianale lungo la SS n. 259". Nell'eventualità che gli uffici preposti ritenessero opportuno procedere con variante s.u.a.p. ex art. 8*

DPR 160/210, tenuto conto che:

1. *NON incide sull'impatto acustico;*
2. *NON incide sull'impatto veicolare;*
3. *NON incide sull'impatto sulle acque;*
4. *NON incide sull'impatto luminoso;*
5. *NON ha impatto sulle emissioni atmosferiche;*
6. *Che l'area NON ricade in zona agricola;*
7. *Che l'area di che trattasi insiste in un contesto pienamente urbanizzata ed antropizzata;*
8. *Che la destinazione d'uso risulta essere "artigianale di servizio" compatibile con le destinazioni ammesse;*

tale variante NON necessita di Relazione Preliminare di verifica assoggettabilità a V.A.S. di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

CONSIDERATO che, a fronte della citata ricostruzione normativa fatta dalla Ditta proponente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant'Omero, con la nota prot. n° 12294 del 22/12/2021, acquisita al protocollo provinciale in data 22/12/2021 al n. 27634/2021, ha invece trasmesso la sopra citata Relazione preliminare sostenendo: *"attesa la natura dell'intervento comportante variante urbanistica, non è possibile prescindere dalla necessità di un esame in termini di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica"* ed indicando, quindi, la Conferenza di Servizi decisoria relativa al procedimento di assoggettabilità alla VAS;

SOTTOLINEATO, inoltre, che sempre il S.U.A.P. del Comune di Sant'Omero, nella sopra citata nota, ha ritenuto *"che l'intervento proposto risulta ammissibile alle procedure previste dall'art. 8 del DPR 160/2010, dato che il vigente strumento urbanistico del Comune di Sant'Omero non prevede zone atte alla realizzazione di case funerarie e che lo stesso Comune non ha provveduto ad individuare quanto indicato all'art. 37 comma 4 della L.R. n. 41 del 10 agosto 2012..."* ribadendo così la necessità della variante allo strumento urbanistico comunale;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato dei fatti e dei documenti depositati oltre che della posizione assunta dal S.U.A.P. del Comune di Sant'Omero circa la necessità della variante urbanistica e della relativa verifica di assoggettabilità alla VAS, questo Ente è nell'impossibilità di poter esprimere il proprio parere sulla verifica di assoggettabilità a VAS, non disponendo di alcuna delle informazioni ambientali necessarie per valutare l'impatto della variante, di cui ai richiamati comma 4 dell'art. 13 e all'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 1040 del 18/01/2022 nella quale si evidenzia che:

“esprimere, relativamente alla proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione di una casa funeraria, da realizzare su di un terreno sito in Via Marco Polo, ricadente nella zona D1 del P.R.G. del Comune di Sant’Omero, l'impossibilità a poter rilasciare il parere di merito circa l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal momento che la Relazione preliminare depositata è un documento privo delle informazioni ambientali ritenute necessarie dal comma 4 dell'art. 13 e dall'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006. In mancanza di tali informazioni, questo Ente non possiede le conoscenze minime utili a poter valutare il tipo e l'intensità degli impatti che la variante potrebbe avere sul sistema ambientale.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 40 del 28/07/2021 dall'oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione (artt. 170E 174 TUEL)”;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 18/01/2022

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

- la Delibera di Consiglio n. 41 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL";

- la Delibera di Consiglio n. 45 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L). Provvedimenti";

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 30/11/2021 dall'oggetto: "Area 2--Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1. Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175 del T.U.E.L.) e variazione al DUP 2021/2023";

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 1040 del 18/01/2022, l'impossibilità a poter rilasciare il parere di merito circa l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal momento che la Relazione preliminare depositata è un documento privo delle informazioni ambientali ritenute necessarie dal comma 4 dell'art. 13 e dall'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006. In mancanza di tali informazioni, questo Ente non possiede le conoscenze minime utili a poter valutare il tipo e l'intensità degli impatti che la variante potrebbe avere sul sistema ambientale.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco

Prot.N.0001087/2022 - COMUNE DI SANT'OMERO. COSTRUZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. DITTA: PIGNOTTI NAZZARENO, PIGNOTTI PIETRO E MAROZZI FRANCO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. INVIO PARERE RESO COME AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (A.C.A.).

Da protocollo@pec.provincia.teramo.it <protocollo@pec.provincia.teramo.it>

A suap@pec.comune.santomero.te.it <suap@pec.comune.santomero.te.it>

Data martedì 18 gennaio 2022 - 13:57

In allegato, la nota di invio della Determina Dirigenziale riguardante la pratica in oggetto.

Provincia di Teramo

Settore 3.10 Pianificazione del Territorio Urbanistica

Responsabile del Procedimento

Arch. Giuliano Di Flavio

Invio Determina al Comune.pdf.p7m

Invio Determina al Comune.pdf

D.D. n. 24 del 18-01-2022.pdf

Copia con segnatuta Prot.N.0001087-2022.pdf